



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Causalità e perdita di chance

*Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto.*

*Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da "chance" perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non".*

*La "chance" è quindi una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita: entro tale ambito, essa è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione di autonoma voce di danno patrimoniale attuale, che va commisurato alla perdita di possibilità di conseguire un risultato positivo, sempre che il danneggiato dimostri - anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate - la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verifica futura del danno.*

## Tribunale di Trani, sentenza del 23.04.2021

...*omissis*...

La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.

Secondo la prospettazione attorea, la sssssavrebbe assunto un comportamento ostruzionistico nei confronti delle Bssss ritardando di prestare l'assenso alla restrizione della ipoteca richiesta da quest'ultima a mezzo mail del 5.8.2016. A tal riguardo, peraltro, parte attrice non manca di sottolineare come tale contegno sia riconducibile ad un alterco avvenuto nel mese di settembre 2016 tra l'amministratore della B. sssssed un dirigente della banca.

Ebbene, prima di calare il discorso in medias res, non sembra ultroneo rammentare che ai sensi dell'art. 39, comma 5, t.u.b., "I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38".

La ratio di questa disposizione è quella di non penalizzare eccessivamente il debitore, consentendogli una riduzione della somma o una liberazione degli immobili, di modo che l'immobile possa essere usato - come strumento di garanzia - per ottenere nuovi finanziamenti. Nel caso di riduzione della somma iscritta, infatti, l'immobile potrebbe essere usato per un'ulteriore ipoteca. Del pari, nel caso di liberazione di un immobile, questo non solo potrebbe essere venduto liberamente sul mercato, ma potrebbe diventare anche strumento di liquidità, potendo il proprietario offrire l'immobile in garanzia per ottenere un nuovo mutuo.

Ciò posto, è noto che la norma richiamata contiene due fattispecie distinte tra loro concernenti, la prima, un'ipotesi di riduzione della somma iscritta che opera automaticamente per effetto del pagamento della quinta parte del debito; la seconda, invece, una ipotesi di restrizione dei beni ipotecati, che opera a richiesta del debitore nel caso di sufficienza del valore dei beni residui rispetto al rapporto massimo richiesto dalla normativa fondiaria che, peraltro, non suppone un apposito pagamento del debitore.

Di norma, la scelta dell'immobile da liberare compete al creditore, al quale è peraltro riconosciuta la prerogativa di verificare l'effettiva tenuta della garanzia così ridotta, mediante un'istruttoria volta ad accertare che i restanti beni vincolati costituiscano garanzia sufficiente ai sensi del precedente art. 38 t.u.b.

Ebbene, fatta questa necessaria premessa, ritiene il Tribunale che dal compendio documentale disponibile non sia riscontrabile la prova del contegno ostruzionistico e dilatorio addebitato all'Istituto di credito convenuto.

Ed invero, precisato che la fattispecie di cui al ridetto art. 39, comma 5, t.u.b. è realizzabile in presenza di determinate cautele rispetto alla quali, a differenza di quanto avviene per la fattispecie del frazionamento di cui all'art. 39, comma 6 t.u.b., non è previsto un termine entro il quale l'Istituto di credito deve provvedere, si osserva che la M. s.p.a. ha dato seguito alle richieste della società istante richiedendo, come era suo diritto fare, la documentazione necessaria ad istruire l'operazione; peraltro, in tempi ragionevoli avuto riguardo alla natura e alla portata dell'operazione richiesta.

In particolare, emerge che, a fronte della richiesta di riduzione inoltrata dall'attrice in data 5.8.2016, lasssssscon nota del 26.8.2016, inoltrava alla società richiedente il "conteggio per anticipata estinzione del mutuo n. (...)".

Risulta poi che, in data 6.10.2016, la banca, al fine di formalizzare la richiesta di restrizione ipotecaria, esplicitamente richiedeva alla società la presenza presso la filiale di riferimento delle parti del contratto di mutuo edilizio, dimostrandosi altresì disponibile ad inviare un proprio perito per redigere la perizia di cui all'art. 39, comma 5, t.u.b.; perizia che, stando alla lettera della disposizione richiamata, era nondimeno onere del richiedente fornire (cfr., art. 39, comma 5, t.u.b.: "Essi (debitori) hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che (...)").

Tale richiesta, tuttavia, veniva disattesa da parte della ssss la quale, pur rimarcando l'estrema urgenza per la definizione dell'operazione, con mail del 12.10.2016, comunicava alla banca la indisponibilità di alcuni fideiussori a sottoscrivere la richiesta di restrizione ipotecaria, peraltro sindacando le richieste avanzate dall'Istituto di credito che, arbitrariamente, riteneva non necessarie (cfr., mail del 12.10.2016 -doc 13 - "non trattandosi di novazione, non riusciamo a comprendere la necessità dell'intervento dei fideiussori").

Si ritiene, quindi, che la mancata collaborazione dimostrata dalla ssssssse dai suoi legali rappresentanti di presenziare presso la filiale della banca per la regolare formalizzazione della richiesta di restrizione ipotecaria, nonché di fornire la documentazione richiesta dalla sss per la valutazione del merito creditizio - contegno perpetratosi anche successivamente come dimostrato dal tenore delle mail intercorse tra le parti - abbia inciso considerevolmente sui tempi di realizzazione dell'operazione.

A tal riguardo, peraltro, emblematica si dimostra la circostanza che la mail inoltrata dalla B. s.r.l. in data 20.2.2017 (cfr., doc. 16 - allegato all'atto di citazione) contenente le scansioni dei documenti richiesti per l'espletamento della pratica di restrizione ipotecaria, non sia stata mai spedita. Dall'analisi del documento, infatti, si nota nella parte sottostante la dicitura "Delivery has failed to this recipients", ovvero il messaggio del sistema informatico che avverte l'utenza della impossibilità di spedire la missiva poiché troppo "pesante".

D'altra parte, non è poi ultroneo sottolineare che, nonostante la fitta corrispondenza intercorsa con l'Istituto di credito e l'asserita urgenza dell'operazione richiesta, la società attrice non ha mai versato la somma richiesta dall'Istituto di credito per la buona e celere riuscita dell'operazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene quindi il Tribunale che nel caso di specie nessun ritardo possa essere addebitato alla banca la quale, anche in considerazione della esposizione debitoria in cui versava la B. s.r.l., legittimamente richiedeva la documentazione necessaria per istruire la pratica e, dunque, per sondare la disponibilità all'operazione da parte dei fideiussori, verificarne i dati reddituali, e il rispetto del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 del t.u.b..

Quanto poi ai danni asseritamente subiti dall'attrice in conseguenza del ritardo nella deliberazione della riduzione della garanzia ipotecaria occorre poi osservare quanto segue.

Come noto, secondo l'art. 1223 c.c., in materia contrattuale, i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato.

A tal proposito, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, per poter configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (cfr., Cass., civ., sentenza n. 9374/2006).

Secondo la Suprema Corte, inoltre, l'indagine sull'esistenza della relazione causale, fra inadempimento contrattuale ed evento dannoso, che va considerata secondo il criterio del "più probabile che non", è cosa ben distinta da quella diretta ad individuare le singole conseguenze dannose, finalizzata solo a delimitare i confini esatti di una responsabilità risarcitoria già accertata (cfr., Cass., civ., sentenza n. 21619/2017).

In secondo luogo, la Suprema Corte ha anche specificato che ove, come nel caso di specie, venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridotto o azzeratosi, proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione.

A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi quei guadagni che la Corte di Cassazione definisce ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (cfr., Cass., civ. sentenza n. 24632/2015).

Tanto premesso, osserva il Tribunale che il vulnus del ragionamento giuridico costruito dalla società attrice, in sostanza, si riscontra nella sua stessa natura presuntiva: cioè nel voler far automaticamente discendere da un fatto noto, ovvero il ritardo nella deliberazione della riduzione della garanzia ipotecaria, un fatto ignoto ed incerto, ovvero il danno da mancato guadagno, senza fornire alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest'ultimo e l'inadempimento.

La B. s.r.l., invece, avrebbe dovuto fornire la prova che il ritardo lamentato sia stato causa diretta ed esclusiva delle perdite economiche registrate nella stipulazione dei contratti di compravendita, non essendo, invece, sufficiente fornire solo una prova, di natura induttiva e presuntiva, riferita al dato della diminuzione del ricavato, giacché quest'ultima potrebbe normalmente essere riferito a vari fattori economici e strutturali, collegati ad esempio alla volontà di fidelizzare il cliente, o ad una precisa scelta commerciale dell'attrice per giungere alla conclusione dell'affare (cfr., Cass., civ., ordinanza n. 25160/18). Circostanza questa che, invero, a dispetto delle dichiarazioni scritte rilasciate dai clienti, sembra confermata proprio dal contenuto delle pattuizioni concretamente intercorse con questi ultimi.

A tacer d'altro, infatti, basta considerare che in relazione al contratto di compravendita stipulato con tale Mirabile Eligio, parte attrice dichiarava di essere stata costretta ad applicare, in ragione del ritardo nella stipulazione del definitivo, una riduzione del prezzo di acquisto sull'abitazione pari a Euro 27.000,00 rispetto al prezzo pattuito nel preliminare, "in luogo di penali e risarcimento".

Ciò nonostante, vi è che dalla lettura del contratto preliminare in atti, emerge che la penale, per tutti i casi di inadempienze contrattuali a titolo di risarcimento danni, ammontava ad Euro 10.000,00; cosicché, nel caso di specie, non è dato riscontrare alcun collegamento causale tra il ritardo lamentato e l'entità dello sconto praticato al cliente, di gran lunga superiore all'ammontare della penale pattuita.

A identiche conclusioni, peraltro, può giungersi anche in relazione all'asserito danno da perdita di chance e da lesione della reputazione commerciale, rimasto a livello di mera asserzione in assenza di idoneo supporto probatorio.

Come noto, secondo l'insegnamento giurisprudenziale in atto dominante, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, ma necessita di essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr., Cass., civ., n. 2968/2021).

Ebbene, una volta precisato che spetta pur sempre al danneggiato fornire in giudizio la prova rigorosa dei danni subiti e dimostrarne così l'entità ai fini della liquidazione del risarcimento, ritiene il Tribunale che a tali fini si dimostri del tutto irrilevante lo scambio epistolare intrattenuto dall'attrice con la società Tecnocasa sulla credibilità della B.. Lo stesso, infatti, appare incentrato su considerazioni astratte, fondate sul mero "si dice" - si sarebbe sparsa la voce della vostra presunta scarsa serietà e attendibilità, sino a ritenere che foste sull'orlo del fallimento - e non su dati certi e oggettivi meritevoli di essere apprezzati in questa sede.

Le suesposte considerazioni, peraltro, possono essere spese anche in relazione al danno da perdita di chance.

A tal proposito infatti basta considerare che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione "Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto".

E ancora, (cfr., Cass., n. 21225/2013): "Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da "chance" perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché,

in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non".

La "chance" è quindi una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita: entro tale ambito, essa è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione di autonoma voce di danno patrimoniale attuale, che va commisurato alla perdita di possibilità di conseguire un risultato positivo, sempre che il danneggiato dimostri - anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate - la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verifica futura del danno.

Nel caso di specie, come già evidenziato, difetta in primo luogo la prova del nesso di causalità tra fatto asseritamente dannoso e conseguenze dannose, nonché la prova, pur presuntiva, ma che non può essere considerata in re ipsa né basarsi sulla mera allegazione del decremento delle operazioni di compravendita, di un effettivo danno conseguenza subito.

Venendo, infine, alla doglianza relativa alla illegittimità della segnalazione in centrale rischi della società attrice, si ritiene che anche quest'ultima si dimostri infondata.

Emerge dagli atti di causa che la banca, già dal 23.1.2018, contestava alla B. s.r.l. il persistente inadempimento di quest'ultima, invitandola formalmente a regolarizzare la propria posizione debitoria, attestata in Euro 72.851,83 come da raccomandata A/R fornita da parte attrice, e composta dal saldo debitore sul conto corrente della società e dalle rate insolte sui finanziamenti ipotecari attivi sin dal 30.11.2017.

Tanto precisato, occorre sottolineare che la segnalazione alla Centrale rischi non è illegittima di fronte ad un inadempimento protratto nel tempo ed anche se non sia del tutto esclusa la possibilità astratta di rientro o ristrutturazione dei debiti.

Si osserva, infatti, che "Ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come grave difficoltà economica." (Tribunale Ascoli Piceno sez. I, 07/01/2019, n.4).

Alla luce di tutte le considerazioni svolte la domanda attorea va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Marco Marangio Mauro - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 90/2019 del Ruolo Generale, ogni ulteriore domanda o eccezione rigettata o assorbita, così provvede:

1. Rigetta la domanda formulata da Bssss., in persona del ssscon l'atto di citazione notificato in data 29.12.2018.
2. condanna ssss in persona del l.r.p.t., a rifondere a ssssin persona del legale rappresentante p.t., la somma di Euro 5.534,00, per spese di lite oltre Cpa ed Iva se e per legge dovuti.

Così deciso in Trani, il 23 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2021.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

